

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2892-A-ter

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 3 marzo 2016

(Relatore di minoranza: **LA RUSSA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLTENI*, **FEDRIGA***, **ALLASIA***, **ATTAGUILE***, **BORGHESI***, **BOSSI***,
MATTEO BRAGANTINI*, **BUSIN***, **CAON***, **CAPARINI***, **GIANCARLO GIOR-**
GETTI*, **GRIMOLDI***, **GUIDESI***, **INVERNIZZI***, **MARCOLIN***, **GIANLUCA**
PINI*, **PRATAVIERA***, **RONDINI***, **SIMONETTI***

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia
di difesa legittima

Presentata il 18 febbraio 2015

NOTA: *Tutti i deputati firmatari della proposta di legge hanno ritirato la propria sottoscrizione dopo la conclusione dell'esame in sede referente.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo che giunge all'esame dell'Aula è stato profondamente modificato durante l'esame in Commissione da parte della maggioranza. Con tali modifiche esso si è allontanato dall'impostazione originaria che si voleva dare all'articolo 52 del codice penale con la proposta dell'onorevole Molteni e con tutte quelle presentate da parte delle forze di opposizione. L'intento originario, infatti, era quello di introdurre un automatismo al riconoscimento di azione per legittima difesa al ricorrere di determinate circostanze.

Come noto, l'articolo 52 del codice penale era già stato modificato nel 2006; all'epoca, non si era ritenuta sufficiente la disposizione prevista dal primo comma dell'articolo, in quanto i requisiti della legittima difesa in senso stretto comprendono, oltre al pericolo attuale, all'offesa ingiusta e all'inevitabilità della reazione difensiva, anche il principio di proporzionalità tra offesa al bene giuridico e reazione (difesa) alla stessa, ovvero un raffronto tra l'interesse minacciato e quello sacrificato attraverso la reazione, tenuto conto però « di tutte le particolarità del caso concreto ». Sicché, per consentire ai soggetti esercenti l'attività difensiva di avere più ampie possibilità di difesa e meno rischi di subire un processo per tali reazioni, il legislatore aveva provveduto ad integrare la norma relativa alla legittima difesa con la vigente disposizione di cui ai commi secondo e terzo.

La proposta di legge presentata a mia prima firma per il Gruppo di Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale intendeva migliorare ulteriormente il vigente testo dell'articolo 52 del codice penale, definendone più adeguatamente gli ambiti e favorendo una più omogenea ed uniforme applicazione della norma.

Ci si proponeva di superare le discussioni sorte nell'ambito di discrezionalità

che la legge riconosce ai giudicanti, individuando con più precisione le varie fattispecie e il conseguente relativo nuovo perimetro di discrezionalità riservato dal legislatore al potere giudiziario.

A nostro avviso, infatti, ai luoghi indicati nella norma, vale a dire abitazioni, negozi, studi e uffici, si devono equiparare le immediate adiacenze degli stessi, sempreché l'offesa ingiusta risulti in atto. A titolo esemplificativo si può citare il caso in cui si verifichi un tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo d'aggressione, ovvero un tentativo di proseguire nell'offesa all'incolumità o ai beni specificati nel comma secondo, pur uscendo dai luoghi sopra indicati.

Inoltre, si ritiene che sia opportuno circostanziare in modo più preciso, e rafforzare, la presunzione assoluta già stabilita dal legislatore nel 2006 per i casi indicati dai commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale. Infatti, dovrebbe in ogni caso essere presunta la proporzionalità con l'offesa di cui al comma primo nei casi in cui il pericolo di aggressione a persone o beni sia prodotto da parte di chi si introduce illegalmente durante le ore notturne in una abitazione o negli altri luoghi previsti dalla legge.

Analoga presunzione assoluta andrebbe stabilita laddove il pericolo di aggressione a persone o a beni avvenga, anche al di fuori delle ore notturne, con modalità tali da provocare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa. A titolo meramente esemplificativo si fa riferimento a fattispecie in cui l'intrusione illegittima avvenga — a qualunque ora — sorprendendo nel sonno la persona offesa, ovvero se l'offensore incuta serio timore mediante minacce, ovvero mediante esibizioni di armi proprie o improprie o ancora con travisamenti o altri accorgimenti idonei a determinare uno stato di paura.

In conclusione, riteniamo che l'impegno del legislatore dovrebbe essere quello di rafforzare la tutela delle persone oneste, altrimenti esposte al pericolo di lunghe e dolorose indagini giudiziarie per il solo fatto di avere dovuto fronteggiare un pericolo di aggressione da loro certamente non auspicato e di fronte al quale sono state costrette dalle circostanze a reagire legittimamente. I fatti di cronaca ci ricor-

dano continuamente quanto spesso, purtroppo, questo accada, ma il provvedimento così come ora formulato non consentirà di estendere le garanzie in favore delle persone minacciate o offese e ne auspichiamo un miglioramento nel corso dell'esame presso l'Assemblea.

Ignazio LA RUSSA,
Relatore di minoranza.

€ 1,00



17PDL0039210